



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA (Provincia di AGRIGENTO)

SETTORE II – GESTIONE DELLE ENTRATE E SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO IMU TERRENI AGRICOLI 2014 - 2015

Decreto Legge n. 4/2015

Coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 34

G.U. n. 70 del 25 marzo 2015. S.O.

Art. 1

Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

a -bis) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

1 -bis . A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A , posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8 -bis , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A , in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera *b)* , e la detrazione di cui al comma 1 -bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli

professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014.

4. Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014 nonché per gli anni successivi, resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina. Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5 -bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

5. I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.

Applicazione della normativa nel territorio del Comune di Campobello di Licata

Il Comune di Campobello di Licata in base alla classificazione ISTAT è considerato NON MONTANO (NM) per cui in applicazione del comma 1 dell'art. 1 NON è prevista l'esenzione generale o parziale sui terreni; sono, invece, previste le seguenti eccezioni:

- nel 2014 tutti i terreni sono soggetti ad IMU ad eccezione di quelli posseduti e condotti, da coltivatori diretti (CD) e da imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ancorché concessi a tali soggetti in comodato o in affitto dalle stesse categorie di soggetti; (applicazione del comma 4, art. 1)
- nel 2015 tutti i terreni sono soggetti ad IMU con la seguente eccezione (applicazione comma 1-bis, art. 1): *“dall'imposta dovuta per i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8 -bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino concorrenza del suo ammontare, euro 200”*; **la medesima detrazione si applica** (comma 2, art. 1): *“ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola”*.

La scadenza per il versamento dell'IMU 2014 è fissata al 10 febbraio 2015. In applicazione del comma 5, dell'art. 1, non sono applicate sanzioni ed interessi qualora il pagamento sia stato effettuato entro il termine del 31 marzo 2015.

L'aliquota IMU da applicare è quella base fissata nella misura del 7,6 per mille dall'art. 13 del D. L. n. 201/2011.

Calcolo:

Reddito dominicale rivalutazione del 25% moltiplicatore 135 = Valore imponibile IMU
$$\text{IMU} = \text{Valore imponibile IMU} : 1000 \times 7.6$$

Il versamento va fatto tramite modello Mod. F24 semplificato inserendo i seguenti codici tributo:

SEZIONE: EL
COD. TRIBUTO: 3914
COD. ENTE: B520
SELEZIONARE: RAVV ACC SALDO
NUMERO IMMOBILI:
ANNO DI RIFERIMENTO: 2014

Per i residenti all'estero i versamenti possono essere effettuati mediante bonifico bancario sul seguente **IBAN: IT 22 Y 02008 82870 000300684965** COD. SWIFT O BIC: **UNCRITM1G89** indicando nella causale IMU 2014 CODICE TRIBUTO 3914 – ACCONTO – SALDO - RAVVEDIMENTO OPEROSO.

La situazione immobiliare di ogni contribuente è reperibile su www.portaletributi.it – Accesso cittadino – inserendo il codice fiscale e la password. Dal portale si potrà definire la reale situazione impositiva, inserendo o variando i terreni proposti, compilare la dichiarazione IMU e stampare il modulo F24 per il pagamento.

La password per l'accesso potrà essere richiesta anche tramite mail, allegando il proprio documento di identità.

Su www.comune.campobelloilicata.ag.it/tributi/download - sezione IUC è reperibile tutta la normativa di riferimento e la classificazione ISTAT dei Comuni.

L'ufficio tributi assisterà i contribuenti nei normali orari di ricevimento dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00, Martedì dalle 16.00 alle 18.00

Telefono 0922/889221 – 226

Mail: ufficiotributi@comune.campobelloilicata.ag.it

PEC tributi.campobelloilicata@anutel.it

Campobello di Licata 09 Aprile 2015

Il Funzionario Responsabile
Dott. Giovanni Puleri